



CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Provincia di Palermo

ORIGINALE

ORDINANZA DEL 2° Settore - Polizia Municipale, Servizi Demografici, Protezione Civile, Attività Produttive
N. 10 DEL 12/01/2024

OGGETTO: SOSPENSIONE MERCATO SETTIMANALE, CHE SI SVOLGE SUL LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO, PER LA GIORNATA DEL 09 FEBBRAIO 2024 AL FINE DELLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DEL “CARNEVALE DI TERMINI IMERESE 2024”.

“Il responsabile del procedimento arch. Vincenzo Bonadonna, sottopone al Sindaco la seguente proposta di ordinanza, attestando di non trovarsi in situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l’obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nell’istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni”.

Visto che il Sindaco, ai fini della programmazione per lo svolgimento della manifestazione del “Carnevale di Termini Imerese 2024, ha richiesto, con nota del 08/01/24, di predisporre l’ordinanza di sospensione del Mercato Settimanale per venerdì 09 febbraio 2024;

Tenuto conto che:

- in questa circostanza, lo svolgimento del suddetto Mercato il giorno 09 febbraio 2024 è incompatibile con quanto programmato dalla stessa manifestazione, essendo la zona del mercato interessata da tale evento;
- l’Amministrazione intende inibire l’apertura del Mercato in tale data, fermo restando, che la giornata di vendita potrà essere recuperata, così come stabilito dall’art. 8 comma 13 L.r. 18/95;

Accertato che l’occasione della manifestazione “Carnevale di Termini Imerese 2024” riveste motivo di pubblico interesse in quanto evento di interesse turistico-culturale;

Ritenuto necessario adottare un provvedimento di sospensione temporaneo del mercato settimanale solo per la stessa giornata del 09 febbraio 2024;

Visto il Regolamento per il commercio sulle aree pubbliche approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 20/12/2013;

Visto l’articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto l’art. 35-ter della legge 1° dicembre 2018 n. 132 di modifica all’articolo 50 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi;

Accertato che, l’attività istruttoria compiuta in relazione al presente procedimento è completa nonché conforme alle previsioni di legge, statuto e regolamento”;



CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Provincia di Palermo

ORDINA

- **la sospensione**, per le motivazioni di cui in premessa, del Mercato Settimanale del Venerdì' nella giornata del 09 febbraio 2024;

La presente ordinanza è immediatamente eseguibile.

DISPONE

la trasmissione del presente provvedimento:

- alla Polizia Municipale incaricata alla vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento;
- di dare massima diffusione ed informazione alla cittadinanza ed agli interessati tutti del contenuto del presente provvedimento anche con la pubblicazione sul sito web dell'Ente.

che la presente ordinanza venga:

- pubblicata all'albo pretorio *on-line*;
- trasmessa al Commissariato di P.S. di Termini Imerese, al Comando Stazione Carabinieri di Termini Imerese, al Gruppo Compagnia della Guardia di Finanza di Termini Imerese, al Comando della Polizia Municipale di Termini Imerese;
- trasmessa alle Organizzazioni Sindacali per il Commercio su aree pubbliche: segreteriascom@alice.it, presidente@liberimpresa.it, felice12@me.com, cidecpa@hotmail.com, casartigiani@gmail.com, info@confesercentisicilia.it, vincenzolamonte@confesercentipalermo.it.

RENDE NOTO

che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- a) giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 2, lettera. b), e 21 della L.1034/1971 e s.m.i. entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- b) straordinario al Presidente della Regione Siciliana per i motivi di legittimità entro centoventi giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.1199 e dell'art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana.

Il Responsabile dell'Istruttoria: Vincenzo Bonadonna

Il Sindaco
TERRANOVA MARIA / Namirial
S.p.A./02046570426